Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2790

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUTELLI, MILANA, BRUNO, MOLINARI, BAIO e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2011

Disciplina in materia di incompatibilità della funzione magistratuale con l'assunzione di cariche nelle assemblee elettive e negli organismi di governo nazionale e locale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il disegno di legge alla nostra attenzione si intende disciplinare le cause di incompatibilità della funzione di magistrato con l'assunzione di cariche elettive o di governo a tutti i livelli.

Con l'articolo 1 si propone che i magistrati appartenenti all'ordine giudiziario e alle giurisdizioni speciali, includendo anche quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possano candidarsi come parlamentare europeo o nazionale, né assumere ruoli elettivi o di governo nelle regioni, nelle province e negli enti locali qualora, nei trentasei mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore, abbiano prestato servizio in sedi o uffici con competenza sul territorio della circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura, ovvero sul territorio nel quale sono ricompresi, in tutto o in parte, la regione, la provincia e il comune per i quali intendono assumere l'incarico di assessore.

Il comma 2 sottolinea che, in caso di dimissioni anticipate nei trentasei mesi precedenti il termine per la presentazione delle liste o le assunzioni degli incarichi, l'incompatibilità non ha luogo; il comma 3 disciplina, inoltre, il caso di elezioni anticipate, per il quale il predetto termine è ridotto a diciotto mesi.

Con l'articolo 2 si introduce l'incompatibilità per i magistrati ad assumere incarichi nel governo nazionale, qualora non abbiano cessato le loro funzioni per dismissioni o aspettativa entro i trentasei mesi antecedenti l'assunzione dell'incarico.

A voler sottolineare la piena incompatibilità tra le funzioni di magistrato e il territorio in cui si intende fare politica, l'articolo 3 prevede che anche i magistrati che si siano candidati e che non siano risultati eletti non possano prestare servizio per cinque anni dalla data di celebrazione delle elezioni in sedi o uffici con competenza coincidente con il territorio in cui si erano candidati.

Per coloro che, invece, siano risultati eletti, o siano stati nominati assessori, si stabilisce una incompatibilità, all'articolo 4, con le sedi o gli uffici con competenza territoriale sui comuni della circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti o nominati, per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del mandato. L'incompatibilità vale per le cariche di parlamentare europeo o nazionale, presidente di provincia, sindaco, consigliere provinciale o comunale, assessore provinciale o comunale. Il medesimo divieto si applica, sul territorio della regione, per i magistrati che abbiano ricoperto incarichi elettivi o di governo in regione.

Infine l'articolo 5 disciplina la durata dell'aspettativa per i magistrati che ricoprano cariche elettive o di governo, che deve essere pari alla durata dell'incarico o del mandato elettivo.

Il disegno di legge estende le incompatibilità anche alle cariche regionali, nonostante il disposto dell'articolo 122 della Costituzione che stabilisce, al primo comma: «Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (*cfr.* articoli 84, secondo comma, 104, settimo comma, e 135, sesto comma) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».

Qualora le regioni non abbiano disciplinato le incompatibilità previste dall'articolo 122 e a loro demandate, può essere applicata, infatti, la normativa nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I magistrati appartenenti all'ordine giudiziario e alle giurisdizioni speciali, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo, parlamentare nazionale, presidente della regione, consigliere regionale, presidente della provincia, consigliere provinciale, sindaco, consigliere comunale, consigliere circoscrizionale, né ricoprire gli incarichi di assessore regionale, provinciale, comunale, se nei trentasei mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore hanno prestato servizio presso sedi o uffici con competenza ricadente nel territorio della circoscrizione elettorale per la quale essi intendono presentare la loro candidatura, o nella quale sono ricompresi, in tutto o in parte, la regione, la provincia e il comune per i quali essi intendono assumere l'incarico di assessore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni, trasferimento o collocamento in aspettativa entro i trentasei mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei trentasei mesi antecedenti la scadenza naturale, le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni, trasferimento o collocamento in aspettativa almeno diciotto mesi prima della data fissata per le elezioni.

Art. 2.

1. I magistrati appartenenti all'ordine giudiziario e alle giurisdizioni speciali, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono assumere l'incarico di membri del governo nazionale qualora non abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento in aspettativa entro i trentasei mesi antecedenti il giorno di assunzione dell'incarico.

Art. 3.

1. I magistrati candidati e non eletti non possono prestare servizio per un periodo di cinque anni dalla data di celebrazione delle elezioni in sedi o uffici con competenza territoriale su comuni della circoscrizione elettorale nel cui ambito hanno presentato la propria candidatura.

Art. 4.

1. I magistrati che sono stati eletti alla carica di parlamentare europeo, parlamentare nazionale, presidente della provincia, consigliere provinciale, sindaco, consigliere comunale, o che hanno assunto l'incarico di assessore provinciale o comunale, non possono prestare servizio in sedi o uffici con competenza territoriale sui comuni della circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, ovvero con competenza sul territorio dell'intera provincia o del comune per i quali hanno assunto l'incarico di assessore, per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del mandato o dell'incarico.

2. Il medesimo divieto di cui al comma 1 si applica, per l'intero territorio della regione, ai magistrati che sono stati eletti alla carica di presidente di regione o di consigliere regionale, o che hanno assunto l'incarico di assessore regionale.

Art. 5.

1. I magistrati collocati in aspettativa a motivo delle cariche elettive o di governo di cui alla presente legge devono mantenere obbligatoriamente, a pena di decadenza, la collocazione in aspettativa per l'intera durata del mandato elettivo o dell'incarico.

€ 1,00